

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BRESCIA

Dot. Stefano Doriga

ha emesso la seguente

SENTENZA

in art. 281-sexies c.p.e. nel proce-
dimento n. 4705/2014, avente
ad oggetto "NUOVO" e pendente

T.R.A.

██████████ (██████████ M)

DIFESO DALL'AVV. V. VITALE

E

SAR ██████████ CONSUMER BANK s.p.a. (05634180010)

DIFESA DALL'AVV. A. CICCHIA

All'udienza odierna gli avvocati
hanno discusso oralmente la causa
e, all'esito il procedimento è stato
definito ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.e., con lettura della sentenza
(con contestuale motivazione) in
pubblica udienza

—————

IN FATTO E DIRITTO

Fino le parti è intercorso rapporto contrattuale di mutuo (capitale finanziato: € 13.823,89; importo liquidato: € 3.921,81; 120 rate mensili di € 214,00 con scadenza dal 01.06.2009 al 01.05.2013 per un totale di € 25.640,00). L'attore ha dedotto che gli interessi pagati superano i limiti di soglia anti-usure di cui alle L. 108/96 e pertanto chiede dichiararsi che, ai sensi della art. 1815 e.c., nulla è dovuto alla banca a titolo di interessi, concludendosi la banca stessa a restituire la somma indebitamente pagata e comunque dichiararsi che alla banca spetta soltanto la restituzione della parte capitale, senza interessi; chiede anche la condanna della controparte al risarcimento

dei danni morali e alla
refusione delle spese proces-
suali. La banca convenuta
contesta che si sia stata
operante nei sensi sopra
e conclude per il rigetto
della domanda.

La C.T.U. espletata con
l'ausilio del dott. com.
Fazio Aiello ha constatato
che eccetto che si sia
tenuti gli interessi di mora
che quelli corrisposti, al
momento della perquisizione,
superavano i limiti di
soglia anti-usura.

Da ciò consegue che deve
essere accolta la domanda
di diritto ed eccetto
che l'attore è tenuto
a corrispondere alle banche
le sole somme capitali e
che, in forza delle sou-
sione di cui all'art.
1215 c.c., alle banche

non comporta né gli
interessi di mora né
quelli corrispettivi.

Nella lite essere resti-
tuito all'attore, non risul-
tando documentato (come
ha violentato il C.T.V.)
il pagamento di somme
con obbligo alla banca.

~~Atto di~~ Nella lite essere
riconosciuto all'attore
il titolo di danni morali,
non essendo prova di
altri danni.

Allo stesso tempo secon-
do esecuzione della banca
convenute al pagamento
delle spese di C.T.V. e alla
refusione delle spese proces-
suali come da disposizioni
della sentenza.

P. A. R.

Al Tribunale, definitiva-
mente pronunciato;
obbliga la nullità

nelle forniture degli
interessi (compresi quelli
corrispettivi) nel contratto
di mutuo stipulato in
data 10/4/2003 fra [redacted]
e [redacted] e [redacted]
Consumer Finance s.r.l.
(ora [redacted] Consumer Bank
s.p.a.). Per l'effetto di cui
si parla all'art. 1815 cc.,
in che banca corrente nel
lo è stato a titolo di in-
teressi e che [redacted] Al
[redacted] è obbligato alle resti-
tuzioni della sola parte esp-
te del suddetto contratto di
mutuo. Nulle spese all'
attore a titolo di insoluto
e a titolo di risarcimento danni.
Costante [redacted] Consumer
Bank s.p.a. el pagamento
delle spese di C.T.V. e alla rifu-
sione delle spese fiscali
in fron dell'attore, nella
misura di compensi e

3.250,00 di cui € 250,00
per spese ed € 3.000,00 per
cooperazioni di erogato, oltre
spese generali al 15%,
IVA e tasse.

Sentenza letta in pubblica
udienza.

Brianza 14/06/2022

LC CIVILE

~~REPORTATO IN CANCELLERIA~~

14.06.2022

Dot. STEFANO MARZO

[Signature]

[Signature]